



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Pasquale D'Ascola	Primo Presidente
Angelina Maria Perrino	Presidente di sezione
Franco De Stefano	Presidente di sezione
Enzo Vincenti	Presidente di sezione
Caterina Marotta	Consigliera
Luigi Abete	Consigliere
Fabrizio Amendola	Consigliere
Antonio Scarpa	Consigliere Rel.
Rossana Giannaccari	Consigliera

Oggetto:
DISCIPLINARE
AVVOCATI
Ad.09/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente
oscuramento dati

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9698/2026 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
-ricorrente-
contro
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

-intimato-
avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 95/2026
depositata il 24/03/2026.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dal
Consigliere Antonio Scarpa.



FATTI DI CAUSA

1.- L'avvocato ricorrente ha impugnato la sentenza n. 95/2026 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 24 marzo 2026, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.

L'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia non ha svolto attività difensive.

Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-*bis*.1 e 375, comma 2, c.p.c.

2. - Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.), pronunciando sui ricorsi contro la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (C.D.D.) del distretto della Corte d'appello di Perugia il 18 giugno 2025, ha respinto l'impugnazione incidentale proposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia ed ha invece accolto in parte il ricorso dell'incolpato, escludendone la responsabilità disciplinare con riferimento al capo *a)* contestatogli (attinente alla richiesta ed al conseguimento di compensi sproporzionati rispetto all'attività prestata in favore del cliente). Il C.N.F., per l'effetto, ha rideterminato in un anno la durata della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, dapprima irrogata dal C.D.D. nella misura di due anni.

Il ricorrente è stato così dichiarato responsabile della violazione degli artt. 9, 10, 12 e 31 del codice deontologico forense, per aver: *b)* trattenuto per sé le somme corrispondenti al pagamento, effettuato da parte del soccombente in giudizio, delle spese legali liquidate in favore del proprio cliente nella sentenza d'appello di una causa risarcitoria (diecimila euro per ciascun grado), nonostante avesse già ricevuto il proprio compenso dallo stesso cliente (condotta contestata come "*in* *dal 11/8/2016 e fino ad oggi*"); *c)* dichiarato falsamente al proprio cliente che nella sentenza d'appello era stata



liquidata la somma per spese processuali di quarantamila euro, oltre accessori per ciascuno dei due gradi di giudizio (in luogo di quella effettiva di diecimila euro per ciascun grado), senza consegnare allo stesso cliente copia del provvedimento, così inducendolo al pagamento del maggior importo a titolo di compensi (condotta contestata come "in [REDACTED] fino dal 7/9/2016 e fino ad oggi").

3. – Il C.N.F. ha affermato di condividere la ricostruzione dei fatti operata dal C.D.D., negando dapprima la verosimiglianza dell'accordo sui compensi professionali per l'importo di oltre centodiecimila euro, stipulato il 4 aprile 2014, dopo l'esito negativo del giudizio di primo grado, accordo che il cliente aveva sostenuto di non aver mai firmato, avendo piuttosto sottoscritto tre fogli in bianco, come dallo stesso dichiarato nel dibattimento del processo penale svoltosi sulle medesime vicende. La versione dei fatti resa dal cliente era stata inoltre confermata nella deposizione testimoniale fornita dalla moglie. Il C.N.F. ha quindi tratto argomenti per il proprio convincimento dalla "opacità del comportamento" del ricorrente, rifiutatosi di mettere a disposizione del cliente copia della sentenza. È stata negata la decisività della mancata audizione del legale della compagnia assicuratrice, controparte della causa risarcitoria, sulla circostanza delle modalità di pagamento delle spese processuali, essendo stato, peraltro, lo stesso avvocato assunto come teste nel processo penale, dove aveva riferito, anzi, dell'iniziale tentativo del ricorrente di farsi accreditare sul proprio conto corrente l'intero importo delle somme liquidate in sentenza. Il C.N.F. ha pure smentito il vincolo derivante dagli esiti cui era pervenuto il processo penale nei progressivi gradi di giudizio, giacché la sentenza d'appello dichiarativa del non luogo a procedere per il reato di truffa era stata conseguenza della remissione della querela a seguito dell'accordo transattivo raggiunto con il cliente, mentre per il delitto di infedele patrocinio era stata dichiarata



l'estinzione per prescrizione dalla Corte di cassazione. Infine, la riduzione della sanzione comminata dal C.D.D. è stata giustificata dal proscioglimento per la meno grave incolpazione di cui al capo *a*), rimanendo provata la responsabilità per i restanti capi e perciò da irrogare nel minimo la sanzione edittale prevista per le rispettive violazioni.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria, chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per l'illecito di cui al capo *c*), per essere lo stesso estinto per prescrizione, rigettando nel resto il ricorso e rinviando al C.N.F. per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Anche il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del codice deontologico forense, per la ravvisata responsabilità con riguardo al capo *b*) dell'incolpazione, avendo il ricorrente percepito in data 26 agosto 2016 dal proprio cliente la somma di euro 97.600,00 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, senza informarlo che in data 11 agosto 2016 aveva già ricevuto direttamente dalla compagnia assicuratrice soccombente nel giudizio risarcitorio le spese di lite liquidate in sentenza in euro 24.582,00. La censura assume che, trattandosi di *"somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte"*, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui al terzo comma, lettera *b*) del predetto articolo, che consente all'avvocato di trattenere tali somme imputandole a titolo di compenso. Non opererebbe, altrimenti, l'ipotesi derogatoria al diritto riconosciuto all'avvocato di trattenere le somme liquidate giudizialmente, prevista sempre dalla medesima lettera *b*), che ricorre allorquando il legale abbia già ricevuto dette somme dal



cliente o dalla parte assistita, in quanto le somme liquidate giudizialmente vennero corrisposte dal soccombente in data 11 agosto 2016 e dunque prima del pagamento del compenso professionale da parte del cliente (avvenuto in data 26 agosto 2016). L'esigenza di tipizzazione dell'illecito disciplinare comporterebbe, ad avviso del ricorrente, di concludere per l'estraneità della condotta descritta *sub b)* rispetto alla fattispecie sanzionatoria delineata nell'art. 31 del codice deontologico forense, costituendo la circostanza ivi riportata un "*segmento*" della più ampia condotta contestata nel capo c).

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere il C.N.F., con motivazione mancante e/o meramente apparente, confermato la decisione del C.D.D. di Perugia in punto di ritenuta sussistenza dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 31 del codice deontologico forense, omettendo di confrontarsi con le specifiche doglianze sollevate nel secondo motivo di impugnazione. In particolare, il C.N.F. non avrebbe esaminato gli aspetti relativi al fatto che il cliente, allorquando pagò al ricorrente l'importo di euro 97.600,00, fosse ignaro che il proprio legale avesse già percepito dal soccombente le spese di lite liquidate in sentenza.

1.1. -I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, e si rivelano non fondati.

1.2. - Deve premettersi che la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare degli avvocati è rimessa agli organi professionali, mentre il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme riservato alla Corte di cassazione con riguardo alle sentenze del Consiglio Nazionale Forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito si limita a una valutazione di ragionevolezza. In particolare, le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte



meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. L'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare intrapreso a carico di un iscritto all'albo forense postula che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica, essendo chiamato il giudice disciplinare ad individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in speciali norme deontologiche. Pertanto, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare non sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sui punti attinenti all'apprezzamento della rilevanza deontologica dei fatti accertati rispetto alle imputazioni, né in ordine alla scelta della sanzione più opportuna (Cass. Sez. Unite n. 24647 del 2016; n. 20344 del 2018; n. 8313 del 2019; n. 42090 e n. 13168 del 2021; n. 26369 del 2024; n. 7923 del 2026).

1.3. – In ordine alla sussistenza dell'illecito di cui al capo *b)* della contestazione, la sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto "apparente", consentendo un «effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).

Il C.N.F. ha escluso che vi fosse stato un valido accordo sul compenso stipulato tra il ricorrente e il cliente; ha ravvisato nel fine di raggirare il cliente la ragione per cui il ricorrente avesse rifiutato di mostrargli la sentenza; ha ricondotto ad un teste assunto in sede penale (il legale della compagnia assicurativa) l'informazione probatoria secondo cui il ricorrente aveva chiesto inizialmente di accreditare sul suo conto



tutte le somme liquidate nella sentenza d'appello del giudizio risarcitorio; ha così ritenuto integrata la contestata violazione dell'art. 31 del codice deontologico forense, per avere il ricorrente trattenuto per sé l'importo delle spese legali liquidato in sentenza e versatogli dal soccombente in data 11 agosto 2016 e per essersi non di meno fatto corrispondere dal cliente il compenso professionale.

1.4. - L'art. 31 del codice deontologico forense, nella formulazione qui oggetto di contestazione, rubricato "Compensazione", contiene diverse prescrizioni:

"1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.

3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;

b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;

c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.

(...)".

Queste Sezioni Unite, nei limiti del sindacato di ragionevolezza loro consentito sull'apprezzamento della individuazione della condotta costituente illecito disciplinare, hanno ritenuto configurabile la violazione deontologica in esame, in base alle diverse formulazioni succedutesi nel tempo, ad esempio, nella condotta dell'avvocato che si appropri dell'importo di un assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile,



omettendo di restituire al cliente le somme di sua pertinenza, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui gli è consentito trattenerle (Cass. Sez. Unite, n. 11168 del 2022); così come nella condotta dell'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza (Cass. Sez. Unite, n. 5200 del 2019); ed ancora nella condotta dell'avvocato che prometta al proprio assistito la consegna delle somme riscosse per suo conto senza provvedervi immediatamente (Cass. Sez. Unite, n. 13379 del 2016).

1.5. – Non risulta allora irragionevole, agli effetti dell'art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la decisione disciplinare che, come nella specie, ritenga integrato l'illecito ex art. 31 del codice deontologico forense nella condotta dell'avvocato che, contravvenendo comunque alle regole di compensazione e ai doveri di dignità e decoro professionale, trattenga le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e dalla stessa ricevute, e richieda altresì al cliente (sia pure successivamente al primo incasso, come sottolinea il ricorrente) il pagamento del proprio compenso.

Non riveste alcun rilievo decisivo la dedotta circostanza che il cliente – comunque aggirato in ordine al contenuto della sentenza - al momento del pagamento del compenso fosse, o meno, a conoscenza dell'avvenuta percezione da parte del legale delle somme versategli dal soccombente.

La condotta descritta *sub b)* neppure può reputarsi un mero "segmento" della più ampia condotta contestata nel capo c), come assume il ricorrente, connotandosi, rispetto alla condotta finalizzata all'indebito pagamento delle somme, per l'esistenza di ulteriori elementi essenziali, muniti di autonomo disvalore deontologico.



2. – Il terzo motivo di ricorso lamenta, poi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012, per non avere il C.N.F. dichiarato l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in relazione all'illecito ascritto al capo c). Il ricorrente descrive tale condotta come consistente nella firma dei fogli in bianco richiesta al cliente per poter poi giustificare la pretesa del compenso di euro 97.600,00 e nella esibizione allo stesso di un dispositivo di sentenza recante un falso maggior importo delle spese liquidate. Il motivo assume che la complessiva condotta di raggio del cliente si sarebbe comunque consumata il 26 agosto 2016, con la dazione da parte di quest'ultimo della somma indicata mediante rilascio di assegno bancario.

2.1. – Il terzo motivo di ricorso risulta non fondato.

La condotta oggetto della contestazione *sub c)* è stata descritta come riferita alla falsa dichiarazione sull'importo delle spese processuali liquidate, nonché alla mancata consegna al cliente di copia della sentenza, al fine di conseguire il maggior compenso. In contestazione si specificava che detta condotta si fosse svolta *"in Perugia fino dal 7/9/2016 e fino ad oggi"*.

Non può accogliersi, pertanto, la prospettazione del ricorrente che guarda a tale illecito come a consumazione istantanea, sì che il *dies a quo* sarebbe stato costituito dall'atto di disposizione patrimoniale operato dal cliente con il rilascio dell'assegno in data 26 agosto 2016. Occorre, al contrario, avere riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte contestate, onde individuare, in concreto, quale fosse e quando si è esaurito l'effettivo pregiudizio del cliente raggirato.

La condotta contestata *sub c)* faceva leva sulla mancata consegna al cliente della copia della sentenza d'appello, concernente l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso, benché richiesta dal medesimo



cliente all'avvocato allo scopo di verificare le spese determinate giudizialmente.

Rispetto all'indebito trattenimento da parte dell'avvocato delle somme liquidate giudizialmente a carico della controparte, la mancata consegna al cliente della copia della sentenza recante detta liquidazione, evidentemente finalizzata al pagamento di un più elevato compenso, costituisce una condotta del patrocinatore distinta dalla prima sul piano ontologico e funzionale, e quindi autonoma altresì sotto il profilo del rispettivo perfezionamento, per quanto anch'essa irrispettosa dei doveri professionali stabiliti a tutela della parte assistita.

Con riferimento all'inizio del termine di prescrizione della relativa azione disciplinare, occorre dunque considerare che la situazione antiggiuridica si è prolungata nel tempo a causa del perdurare della condotta omissiva dell'avvocato rispetto ai suoi doveri professionali, idonea a produrre nocumento agli interessi della parte assistita. Si tratta, quindi, di un illecito permanente, la cui consumazione si è protratta fino alla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale soltanto è iniziato a decorrere il termine prescrizione massimo di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012.

In analogo precedente, queste Sezioni Unite hanno già precisato che l'avvocato che si appropri di somme liquidate giudizialmente, pagate dalla controparte e da versare al cliente, omettendo di informare quest'ultimo sull'esito del processo che lo aveva visto vittorioso, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione degli organi disciplinari, non decorre la prescrizione dell'azione (Cass. Sez. Unite, n. 5200, n. 2019).



Più in generale, è stato costantemente affermato che la condotta dell'avvocato che trattiene indebitamente oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima, configura un illecito permanente, sicché solo da quando cessa tale condotta inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p. (Cass. Sez. Unite n. 33064 e n. 27072 del 2025; n. 8946 del 2023; n. 14233 del 2020).

La natura permanente dell'illecito disciplinare si spiega nel senso che, trascorso il tempo «strettamente necessario» per la diligente gestione del denaro del cliente, inizia lo stato antigiuridico, il quale si protrae nel tempo come lesione dell'interesse protetto dalla norma deontologica, permanendo il dovere di consegnare il denaro stesso in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo immanente, che è in facoltà del professionista far cessare.

3. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Ciò assorbe anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Va disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di cassazione, il 9 giugno 2026.

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

